

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

In base alle norme vigenti - Direttiva 2003/4/CE e al Regolamento (CE) 1367/2006 e (CE) 1049/2001 e [DLgs 19 agosto 2005, n. 195](#) - i cittadini hanno diritto di ottenere l'accesso alle informazioni ambientali detenute da autorità pubbliche.

Il diritto, riconosciuto dalla legge, di esame dei documenti è gratuito, mentre per il rilascio di copie può essere richiesto il rimborso dei costi di riproduzione. L'autorità può anche chiedere un corrispettivo, in casi specifici, *"applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata"* (art. 6 D.Lgs. 195/2005)

L'accesso alle informazioni **di natura ambientale** è consentito a **chiunque** (persona fisica/giuridica o associazione) senza necessità di dimostrare di avere un interesse da tutelare. Nel caso che ci interessa per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente (art. 2 D.Lgs. 195/2005):

1) *lo **stato degli elementi dell'ambiente**, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, ...*

2) *i **fattori** quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, **le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente**, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1),*

3) *le **misure, anche amministrative, quali le politiche**, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché' **le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente** di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;*

4) *le **relazioni sull'attuazione della legislazione** ambientale;*

5) *le **analisi costi-benefici** ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);*

6) *lo **stato della salute e della sicurezza umana**, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo*

stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

La richiesta d'accesso va indirizzata **all'autorità che detiene i dati** e le informazioni, indicando gli estremi del documento richiesto, o gli elementi che consentano di individuarlo e dimostrando la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

L'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, **entro 30 giorni** dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

Contro le determinazioni di una Amministrazione Statale centrale, è possibile presentare istanza di riesame alla [Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi](#) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al **difensore civico** o **ricorso al T.A.R.** entro trenta giorni.

Per ulteriori riferimenti : <http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-del-sito/urp/accesso-inf-amb>